



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N. 18 DEL 05.03.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale aliquote IMU-TASI anno 2019.

L'anno 2019, addì cinque del mese di marzo, alle ore 09.30 e seguenti, nella Sala delle adunanze consiliari nella Sede comunale sita in Via Porta Maggiore n. 9, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	X	
PEZZOTTI DANILO	Vice SINDACO		X
ZACCHIA ANTONIO	ASSESSORE	X	
	TOTALE	2	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Emiliano Oliveti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

VISTI i commi 6 – 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che individuano in capo all'organo consiliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati.

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTO il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
VISTO il "Regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2012;
VISTO il Decreto Ministeriale che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31 marzo 2017;
ATTESO che la Legge n. 208/2015 è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale;
VISTI in particolare:
· l'art. 1 comma 13 , Legge n. 208/2016 il quale prevede testualmente che "*A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34";
· l'art. 1 comma 14 lettera b , Legge n. 208/2016, il quale ridefinisce il presupposto impositivo della TASI;
RITENUTO di dover confermare le medesime aliquote e detrazioni IMU deliberate per l'anno 2018 ovvero 10,60 per mille per tutti i fabbricati diversi dall'unità immobiliare adibita a prima casa del soggetto passivo e delle relative pertinenze e aree fabbricabili;

VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento IMU;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012.
Con voti favorevoli unanimi,

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare**, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di proporre** al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU e della TASI per l'anno 2019

IMU:

-l'aliquota del 10,6 per mille ai fini dell'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 già in vigore nell'anno 2018 per tutti i fabbricati ed aree fabbricabili diversi dall'unità immobiliare adibita a prima casa del soggetto passivo e delle relative pertinenze;

-l'aliquota del 4,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

TASI:

-ai sensi dell'art. 1, comma 14, lettera b) della legge n. 208/2015, è stato ridefinito il presupposto impositivo della Tasi e prevista l'esclusione del suddetto tributo per le abitazioni principali non di lusso. Le abitazioni di lusso (accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9) rimangono soggette alla Tasi, con l'aliquota del 2,00 per mille.

3) **Di dare atto** che non sono soggetti all'IMU:


- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

Con separata votazione la presente deliberazione è stata dichiarata, con voti favorevoli unanimi è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
SULLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE DELLA DELIBERA, AI SENSI DELL'ART.49
DEL D.LGS 18/08/2000 N.267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni
nella L. n. 213/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sig.ra Rina De Santis



Deliberazione di G.C. n. 18 del 05.03.2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 76 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia li 21.03.2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Mattei Ilario

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia li 21.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 dell'avvenuta adozione di questa deliberazione e' stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia li 21.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267:

ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;

ai sensi del 4° in data 05.03.2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Toffia li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo

Toffia li _____